



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA NAZIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi I e 2, D. Lgs. 82/2005

*Al* Ministero della Cultura

Direzione Generale ABAP  
Servizio V - Tutela del Paesaggio  
*mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Cagliari e le province  
di Oristano e Sud Sardegna  
*mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it*

*Al* Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V- Sistemi di valutazione ambientale  
*va@pec.mite.gov.it*

*Al* Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID: 8643]  
*compniec@pec.mite.gov.it*

*E p.c.*

*Alla* Direzione Generale ABAP

Servizio II- Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
*mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it*

*Alla* Direzione Generale ABAP

Servizio III- Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
*mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it*

*Risp. a Prot. n. 29018 del 03/08/2022*

*Rif. prot. n. 5765 del 03/08/2022*

*Class.:*



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel. 099/4525982

SITO WEB: <https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it>

PEC: [mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sn-sub@cultura.gov.it](mailto:sn-sub@cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID:8643] QUARTU S. ELENA (CA) – Opere di ampliamento e adeguamento del porto turistico Marina di Capitana in Loc. S. Luria Comune di Quartu S. Elena (CA) –  
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Verifica di assoggettabilità a VIA (art.19).  
Proponente: Saromar Gestioni Srl.

**Valutazioni di competenza**

In riferimento al progetto in oggetto, facendo seguito alla richiesta del Servizio V della DG ABAP prot. n. 29018 del 03/08/2022, acquisita al ns. prot. n. 5765 del 03/08/2022, e in attesa del parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni:

**Esaminata** la relativa documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale, consultabile all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8879/13064>;

**Visto** l'art. 9 della Costituzione Italiana;

**Visto** il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

**Viste** le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

**Visto** il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

**Considerato** che *“le opere proposte in progetto riguardano:*

*A - ampliamento dello specchio acqueo protetto mediante la realizzazione di una nuova darsena a est oltre l'attuale molo sottoflutto, con nuovi posti barca e nuovi servizi di alaggio e varo (scivolo per carrelli e travel lift);*

*B - ampliamento dei piazzali, sia a est che a ovest, per far fronte alla esigenze dei maggiori spazi richiesti necessari alla cantieristica e al rimessaggio a terra di natanti e imbarcazioni, e per razionalizzare percorsi parcheggi e viabilità;*

*C - opere di dragaggio manutentivo dello specchio acqueo esistente e di escavazione della nuova darsena;*

*D - ampliamento delle volumetrie edilizie per far fronte alle mutate esigenze degli utenti che necessitano di locali per deposito attrezzature, punti vendita per attività commerciali di settore e per ospitare le "Club House" delle associazioni sportive (Yacht Club, Federazioni sportive, Subacquea, Pesca sportiva, etc.)”;*

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia marine sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio – **richiede che il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** e fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:



1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale,” [ID\_VIP: 7956], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di “*attesa del Piano e del Rapporto Ambientale*”; tenendo conto che nel “Rapporto preliminare di scoping” del Piano è riportato che “*la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. [...] Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di “Piano integrato” e di “Piano globale”, idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. [...] Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione “inglobati” nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l’armonizzazione, in seguito all’approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo.*” Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l’attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all’interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.
2. Si ritiene necessario, ai fini della valutazione e prevenzione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale archeologico, che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d’archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza, durante le indagini *ante operam*, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte

Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- VINCOLI *in rete* (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) – qualora nel frattempo esteso anche all’ambito territoriale qui interessato;
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle competenti Soprintendenze del MiC ed eventualmente le ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società richiedente e in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi d’interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, dovranno includere, in particolare: Side Scan Sonar (SSS), Multibeam Echosounder (MBES), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro, ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, interpretate e documentate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell’Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi, almeno 30 giorni prima dell’avvio delle attività inerenti la verifica dell’interesse archeologico, a questo Ufficio oltreché alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell’esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d’archivio relativa all’ambito marino del progetto in oggetto, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere il *nulla osta*, se richiesto dalla stessa SABAP competente).



Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, anche con codesta Soprintendenza Nazionale; affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante “*Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”.

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi *curricula*) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società Proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza competente per territorio, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza, durante le attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto.

3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto. Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:
- a) l'identificazione, la valutazione e la comparazione di possibili e ragionevoli alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
  - b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali archeologici (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
  - c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli



eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;
- b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Angelo Michele Raguso

Il Collaboratore archeologo incaricato  
Dott.ssa Maria Francesca Pipere

Il Soprintendente  
Dott.ssa Barbara Davidde\*



\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma